

**Giurisdizione in generale – Difetto di giurisdizione Corte di Cassazione, Sez. U - ,  
Ordinanza n. 27177 del 22/09/2023 (Rv. 668849 - 01)**

Lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorussi adottandi ex art. 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali tra Italia e Bielorussia - Natura - Atto politico - Esclusione - Ragioni - Atto amministrativo - Conseguenze - Tutela giurisdizionale.

Deve escludersi che la lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorussi adottandi, ai sensi dell'art. 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali sottoscritto tra l'Italia e la Bielorussia, costituisca un atto di natura politica, in quanto, non essendo libera nei fini e non attenendo alla direzione suprema generale dello Stato, vale piuttosto a certificare la conformità dell'adozione al benessere del minore e ad assicurare tutela alla persona dell'adottando e ai suoi diritti fondamentali nella situazione concreta; conseguentemente, la lettera in questione non interessa soltanto le relazioni fra gli Stati aderenti, ma integra un atto amministrativo suscettibile di produrre effetti positivi nei confronti dei soggetti interessati alla legittima conclusione delle procedure finalizzate alle adozioni internazionali, il cui mancato rilascio (c.d. silenzio- inadempimento), da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è assoggettabile a tutela giurisdizionale.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27177 del 22/09/2023 (Rv. 668849 - 01)